



Regolamento dell'Imposta di soggiorno della Città di Conversano

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Tariffe	3
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	3
Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva	7
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12- Tavolo tecnico del turismo	7
Articolo 13 – Disposizioni transitorie.....	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Conversano in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento. Per gli anni successivi al 2022 le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Conversano.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extraalberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), alberghi dimora storica – residenza d'epoca, alberghi diffusi, agriturismi, strutture di turismo rurale, e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Conversano.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Conversano e non risulta iscritto all'anagrafe del comune di Conversano.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva

di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

1. Viene istituita una tariffa a partire dall'anno 2023 per i pernottamenti effettuati nelle strutture di cui al precedente articolo 2, comma 4 del presente regolamento.
2. Per il solo anno 2023 l'imposta di soggiorno è pari ad euro 1.00.
3. A partire dell'anno 2024 la misura dell'imposta sarà stabilita entro i massimi di legge con provvedimento della Giunta Comunale, adottato ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 267/2000 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione; nel medesimo provvedimento sarà stabilito anche il periodo di applicazione dell'imposta, la tariffa viene ridotta del 50% per i periodi dall'01/11 al 31/03 di ogni anno e non può essere applicata per un periodo superiore a 6 giorni consecutivi.
4. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.
5. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo 6 giorni, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.
6. Il Comune di Conversano comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i disabili non autosufficienti con idonea documentazione medica;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori e/o guida turistica che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) i soggetti che hanno già prenotato o opzionato la struttura ricettiva fino al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;
 - g) i soggetti che alloggiano per comprovati motivi di salute;

- h) i familiari e/o affini o comunque accompagnatori di degenti presso le strutture sanitarie situate nel territorio di Conversano e in comuni limitrofi. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente per il periodo di ricovero;
 - i) i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;
 - j) i soggetti che alloggiano per comprovati motivi di lavoro;
 - k) gli ospiti delle strutture ricettive in occasione di eventi organizzati dal Comune di Conversano; si intendono per ospiti: quelli i cui posti letti siano stati messi a disposizione gratuitamente dalle strutture ricettive o i cui costi di pernottamento siano a carico del Comune di Conversano o eventualmente degli sponsor delle stesse manifestazioni/eventi. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente limitatamente al giorno antecedente l'inizio dell'evento fino al giorno successivo dal termine dello stesso;
 - l) i soggetti che alloggiano per comprovati motivi di lavoro;
 - m) il personale dipendente della struttura che ivi svolge attività lavorativa, previa presentazione di idonea documentazione atta a comprovare il rapporto di lavoro in essere con la struttura ricettiva;
 - n) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - o) alunni/studenti in viaggi d'istruzione e relativi accompagnatori.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.
- 3 Nel caso previsto dal punto h), oltre alla dichiarazione di cui al precedente comma, il soggetto interessato dovrà presentare, pena la perdita del beneficio dell'esenzione, ai gestori della struttura ricettiva apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato e del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento; in particolare sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi del Comune di Conversano giornalmente e contestualmente alle comunicazioni obbligatorie sullo SPOT (Sistema Puglia per l'Osservatorio turistico) il numero di coloro che pernottano,

nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio tributi del Comune di Conversano;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta, sottoscrivendo in tal senso apposita dichiarazione.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Conversano.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno ogni 2 mesi, entro il giorno 15 dalla fine del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Conversano;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Conversano;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- e) mediante il sistema di pagamento Pago PA
- f) mediante altra modalità di pagamento che verrà comunicata con mezzi idonei.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano

le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 100,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12- Tavolo tecnico del turismo

1. Il Comune di Conversano istituisce il Tavolo del Turismo, giusta Deliberazione n. 43 del 15 marzo 2022, presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto dai titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore turistico, Tour operator, agenzie, guide turistiche, operatori del settore in termini di servizi e Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.

2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.